Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 ottobre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 30 OTTOBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **M.A.T. Gomma - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« Sicula Sarda » Società di Navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1962. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1962. — **Società per Azioni « Veraci », in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1962. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 6 ottobre 1962. — **Comune di Como:** Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari comunali. — **S. p. A. Zuccherificio di Sermide, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1962. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1962. — **« Pibigas » Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1962. — **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 e 16 ottobre 1962. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1962. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1962. — **Società di Elettricità Ponale, società per azioni, in Milano:** Verbale distruzione titoli azionari. — **« Motta S. p. A. per l'Industria Dolciaria ed Alimentare », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1962. — **Sammartino - Società Immobiliare per Azioni, in Milano:** Avviso agli obbligazionisti. — **Società Immobiliare Fausta S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **S. p. A. Fabbrica Nazionale Pizzi M. Dematteis & C., in Cascine Vica (Rivoli):** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1962. — **S. p. A. Fabbrica Nazionale Pizzi M. Dematteis & C., in Cascine Vica (Rivoli):** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1962. — **Wunster S. p. A. (già Birra Orobia S. p. A.), in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962. — **« API » Azienda Petroli Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1962. — **Società Generale Elettrica della Sicilia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Comune di Clusone, provincia di Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Soc. per Az. Mario Sansoè, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Officine Meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1962. — **« I.L.S.E.A. » Industria Legnami Stradali e Affini, società per azioni, in Valmodera:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1962. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno Boggian & Valbusa, società in accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1865**.

Istituzione dell'Istituto statale d'arte di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Arezzo un Istituto d'arte con le sezioni: « Arte del tessuto », « Arte della moda e del costume teatrale », « Arte dei metalli (oreficeria) », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'articolo 1 — è stabilito in L. 34.020.000 (trentaquattromilioniventimila). La spesa graverà sul capitolo 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Arezzo di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 65. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Arezzo

Sezioni **Arte del tesuto**; Arte della moda e del costume teatrale; Arte dei metalli (oreficeria)

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia	1	—	in tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	in tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	in tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	in tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva	1	—	in tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	in tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	in tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
11. Insegnante di tecnologia per i metalli	—	1	—
12. Insegnante per l'arte tessile, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante per la moda e il costume teatrale, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per le stoffe stampate	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per il taglio	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la confezione	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il gioiello e la incastonatura	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	in tutte le classi della relativa sezione
22. Segretario economo	1	—	—
23. Applicato di segreteria	1	—	—
24. Bidelli	3	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 27 settembre 1962, n. 1481.

Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radiumterapia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti alla Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, viene corrisposta una indennità oraria di lire 700.

L'onere relativo farà carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 29 settembre 1962, n. 1482.

Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, e successive modificazioni, è autorizzato a provvedere alla estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari rilasciati per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, saranno ritirati dal Fondo medesimo e consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Negli stessi decreti sarà precisata la ripartizione in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1962-63, dello ammontare della partita da estinguere ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *Il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 29 settembre 1962, n. 1483.

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile.

Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

Art. 2.

La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.600.000 per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore.

Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo.

Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale.

Art. 3.

All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N. P.A.S. cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali.

L'Amministrazione militare provvederà, inoltre, con apposita convenzione ad assicurare presso l'I.N.A.I.L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio.

Art. 4.

L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.

I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale può essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

a) scarso rendimento;

b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

c) gravi motivi disciplinari;

d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi.

Art. 5.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale che prima del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

Art. 6.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 4. ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il secondo grado.

Art. 7.

Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

Ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Perito nucleare capo	1
402	Perito nucleare principale	4
325	Primo perito nucleare	6
271	Perito nucleare	29
229	Perito nucleare aggiunto	
202	Vice perito nucleare	
	Totale	40

Art. 8.

La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri.

Art. 9.

Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente articolo 1 nonchè a quelli relativi alla assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attività del personale del ruolo di cui al precedente articolo 7, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina.

Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica.

Per il personale tecnico del ruolo di concetto per la energia nucleare la Commissione di disciplina è formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno della Aeronautica. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

Art. 10.

Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'articolo 7, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che, prima della entrata in vigore della presente legge, per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo della energia nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 11.

Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 10 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo della energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno.

Art. 12.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui all'articolo 7 le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo 7 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Art. 13.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7.

Art. 14.

All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo numero 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 ottobre 1962, n. **1484**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come risulta modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

« 2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonchè quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigua, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, nonchè per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ».

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle direzioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, competente per la navigazione interna, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti all'attività dell'Istituto.

Il presidente del Magistrato per il Po ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualità di esperti alle adunanze del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

Alle riunioni del Comitato tecnico-amministrativo sono invitati a partecipare: *a*) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e della industria di base presso il Ministero dell'industria e del commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; *b*) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio; *c*) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorchè vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, quale è stato modificato con l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dallo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Tuttavia nei casi di cui al n. 1) del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore è elevato a lire 500 milioni ».

Art. 5.

Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera *b*) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 7.

Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po è affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po, a partire, da monte, dal ponte ferroviario-stradale di Ostiglia-Revere al delta compreso. Il predetto ispettore generale ha sede in Rovigo.

Art. 8.

La Sezione autonoma del Genio civile istituita in Parma con decreto reale 17 settembre 1925, con l'incarico di provvedere alla gestione del servizio e dei lavori sperimentali di sistemazione del Po a via navigabile è soppressa ed è, in sua sostituzione, istituito l'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

L'Ufficio speciale per il Po provvede alla esecuzione di tutte le opere idrauliche e di navigazione da eseguire esclusivamente entro l'alveo del Po comprese quelle necessarie al dragaggio ed alla segnalazione della rotta di navigazione lungo tutto il corso del fiume.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI — RUMOR — GUI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 13 ottobre 1962, n. **1485.**

Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano-Nord al Mincio fra le linee navigabili di 2ª classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'idrovia « Ticino - Milano-Nord - Mincio e collegamenti coi laghi di Como e di Iseo e con Verona » è iscritta fra le linee navigabili della seconda classe, di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — MATTARELLA — TREMELLONI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 ottobre 1962, n. **1486.**

Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche

a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.

La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BERTINELLI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. **1487.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Torremaggiore (Foggia).

N. 1487. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Torremaggiore (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1488.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Zappia », con sede in Locri (Reggio Calabria).

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Zappia », con sede in Locri (Reggio Calabria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto con l'aggiunta dell'art. 13-*bis*.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. **1489.**

Modificazione dell'art. 10 dello statuto della Fondazione « Casa famiglia infermiere », con sede in Genova.

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene modificato l'art. 10 dello statuto della Fondazione « Casa famiglia infermiere », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1962, n. **1490.**

Autorizzazione alla Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, ad accettare una donazione.

N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal conte Vittorio Cini con atto 7 aprile 1962, n. 52861 di repertorio del notaio dott. Antonio Candiani di Venezia, costituita dalla somma liquida di L. 819.256.667 già messa a disposizione della Fondazione stessa presso il Credito di Venezia e del Rio della Plata, sede di Venezia, da altri beni per un valore complessivo di L. 963.134.400 e da un'altra somma di L. 2.479.293.123, già versata alla Fondazione negli anni passati per la costruzione, gli impianti e le attrezzature ritenute indispensabili alle attività connesse alle finalità della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1962, n. **1491.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in Polistena (Reggio Calabria).

N. 1491. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mileto in data 24 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 10 marzo 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in Polistena (Reggio Calabria), ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1962.

Abbuono del diritto erariale speciale di L. 1000 per l'alcole etilico nazionale denaturato impiegato nella fabbricazione dell'insetticida « D D T » destinato all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, che mantiene lo sgravio dell'imposta di fabbricazione e stabilisce un diritto erariale speciale di lire 1000 per ogni ettanidro di alcole denaturato;

Visto l'art. 9 del predetto decreto-legge n. 1200, che autorizza il Ministro per le finanze a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dell'insetticida DDT è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale di lire 1000 sull'alcole etilico nazionale denaturato, impiegato nella preparazione del detto prodotto.

Art 2.

Le operazioni per la preparazione dello insetticida DDT con impiego di alcole etilico denaturato, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole etilico denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale sull'alcole etilico nazionale impiegato nella fabbricazione del insetticida, esportato con bolletta A/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione in regime di abbuono dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 26 marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

Autorizzazione al comune di Lanciano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 26 marzo 1960, n. 20, 29 luglio 1960, n. 112, e 21 febbraio 1961, n. 4, del comune di Lanciano;

Vista la decisione 9 marzo 1961, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Chieti approva la deliberazione del comune di Lanciano di assunzione di un mutuo di L. 165.000.000 con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Lanciano un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari,

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto di massima presentato e approvato a firma dello ing. Filippo Sargiacomo e dell'architetto Ennio Villante, il comune di Lanciano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 165.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo viene concesso al comune di Lanciano un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura annua di L. 19.174.000 (diciannovemilioni centosettantaquattromila), per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lanciano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 375. — GALLUCCI

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1962-63.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente Nazionale Risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Vista la delibera adottata in data 10 settembre 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi, con la quale il diritto di contratto di cui alle disposizioni legislative più sopra richiamate viene fissato, per la campagna 1962-63, in L. 600 al quintale;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento economico della gestione di ammasso,

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 10 settembre 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato in L. 600 al quintale il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1962-1963.

Roma, addì 1° ottobre 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(6188)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di lire 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 settembre 1962, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ettore Echaniz, Console onorario di Colombia a Torino.

(6066)

In data 11 settembre 1962, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Paul Wilhelm-Heininger, Ministro plenipotenziario, nominato Console generale di Austria a Milano.

(6063)

In data 11 settembre 1962, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Henry Percht, Vice console degli Stati Uniti di America a Roma.

(6064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1963.

(6021)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Santa Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1963.

(6022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª-1971 alla 19ª-1971) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1962

Il direttore generale: GRECO

(6146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 29 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,62	620,64	620,68	620,60	620,60	620,615	620,65	620,60	620,65
$ Can.	576,60	576,60	576,75	576,75	575,70	576,61	576,65	576,60	576,62	576,50
Fr. Sv.	143,83	143,69	143,74	143,735	143,65	143,83	143,695	143,80	143,84	143,76
Kr. D.	89,64	89,64	89,68	89,68	89,55	89,64	89,64	89,65	89,64	89,65
Kr. N.	86,78	86,78	86,81	86,77	86,70	86,77	86,78	86,80	86,77	86,80
Kr. Sv.	120,48	120,47	120,48	120,46	120,25	120,47	120,44	120,45	120,49	120,50
Fol.	172,08	172,06	172 —	171,98	172,05	172,05	171,99	172,05	172,04	172,10
Fr. B.	12,47	12,472	12,475	12,469	12,4725	12,47	12,471	12,48	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,62	126,66	126,68	126,69	126,62	126,66	126,655	126,70	126,66	126,67
Lst.	1738,45	1738,90	1738,90	1739 —	1738,25	1738,27	1738,70	1738,35	1738,25	1738,75
Dm. occ.	154,68	154,90	154,93	154,905	154,80	154,80	154,90	154,80	154,82	154,85
Scell. Austr.	24,04	24,035	24,03	24,0345	24,045	24,03	24,032	24,05	24,03	24,04
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,695	21,60	21,68	21,68	21,70	21,69	21,68

Media dei titoli del 29 ottobre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,225
Redimibile 3,50 % 1934	92,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,647
1 Dollaro canadese	576,70
1 Franco svizzero	143,715
1 Corona danese	89,66
1 Corona norvegese	86,775
1 Corona svedese	120,45
1 Fiorino olandese	171,985
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,672
1 Lira sterlina	1738,85
1 Marco germanico	154,902
1 Scellino austriaco	24,033
1 Escudo port.	21,687

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1962, registro n. 29 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6232)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanco 1958

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1962, registro n. 29 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6235)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1962, registro n. 29 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6234)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1962, registro n. 29 Interno, foglio n. 321, l'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni.

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una Università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso della abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) siano in possesso della idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, a quella di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare nonchè dell'idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle tre categorie: 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª, Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazioone dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di medicina aeronautica e spaziale e di lingue estere.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª, Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie e prove orali facoltative secondo le modalità ed i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie sono 4 e precederanno quelle facoltative.

Esse sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova scritta di igiene;

3) prova orale e pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

4) prova orale e pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale e pratica di anatomia chirurgica, di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

1) esame di medicina aeronautica e spaziale;

2) esami di una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

Le prime prove obbligatorie saranno quelle scritte.

I punti saranno espressi in ventesimi.

L'ammissione alle prove orali e pratiche obbligatorie è subordinata al conseguimento della idoneità nelle prove scritte con votazione non inferiore ai 12/20.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al conseguimento di una media non inferiore ai 14/20 nelle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della Commissione.

Per ottenere la idoneità al concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 12/20 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 14/20.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della Commissione, avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diplomi di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti delle Università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

b) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare);

c) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli Aereo-Clubs);

d) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica: coeff. 4;

prova scritta di igiene: coeff. 4;

prova pratica e orale di clinica medica e medicina di urgenza: cooeff. 3;

prova orale e pratica di clinica chirurgica, anatomia chirurgica, chirurgia di urgenza e pronto soccorso: coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità psicofisica:

6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »;

4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono»;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di punti 30 e valutati come segue:

da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, non chè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 4 a 10 punti per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle Università ritenuti meritevoli di considerazione, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione;

2 punti al candidato che riporti una votazione compresa tra i 16/20 ed i 18/20 nella prova facoltativa di medicina aeronautica e spaziale; 3 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la libera docenza) massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia autentica del medesimo. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

8) certificato di abilitazione professionale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tale caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto ala Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962
Registro n. 42 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191. — LAZZARINI

Programmi e modalità di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno:

PROVE OBBLIGATORIE

1. — *Esame scritto di patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica.*

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra sei temi, tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della Commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiusa in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2. — *Esame scritto di igiene.*

Il tema da svolgere per iscritto, di igiene, sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione con le stesse modalità della precedente prova scritta.

La prova verterà sui seguenti argomenti fondamentali:

a) epidemiologia e profilassi generale per le malattie infettive e contagiose (cause morbigene e indirette, vie di ingresso e di eliminazione degli agenti morbigeni, loro propagazione, fonti e veicoli di infezioni. Denuncia, accertamento, isolamento, disinfezione, disinfestazione;

b) epidemiologia e profilassi speciale delle principali malattie infettive e parassitarie (vaiuolo, scarlattina, morbillo, difterite, parotite epidemica, polmonite, influenza, infezione reumatica, peste, carbonchi, tetano, rabbia, poliomielite, encefalite epidemica, tubercolosi, lebbra, colera, dissenteria bacillare, meningite cerebro-spinale epidermica, dissenteria amebica, febbri tifoidi, paratifoidee, brucellosi, tifo esantematico, febbri ricorrenti, malattie veneree, epatite epidemica, febbre gialla, tracoma, malaria, infezioni da cestodi, anchilostomiasi, ascaridiosi, tricocefalosi, ossiuriosi, trichinosi, scabbia, pediculosi). Profilassi internazionale delle malattie quarantenarie;

c) igiene dell'alimentazione (fabbisogno alimentare e gli effetti delle carenze, conservazione e controllo igienico degli alimenti; avvelenamenti e tossinfezioni alimentari);

d) igiene dell'aria atmosferica, il clima;

e) igiene del suolo;

f) igiene dell'acqua;

g) igiene del vestiario;

h) igiene dell'abitazione;

i) igiene del lavoro;

l) rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Per lo svolgimento della prova valgono le stesse disposizioni previste per l'esame scritto di patologia speciale medica o chirurgica.

3. — *Esami orali e pratici di clinica medica e clinica chirurgica.*

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici.

La Commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure d'urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropojetico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc. nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, ionizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati od organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

fasciature dei vari segmenti corporei;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali;
generalità sulle amputazioni;
disarticolazione metacarpo-falangea delle dita della mano singolarmente considerate;
disarticolazione metatarso-falangea delle dita del piede singolarmente considerate;
lussazione della spalla e relativo trattamento;
lussazione dell'articolazione del ginocchio e relativo trattamento;
lussazione dell'articolazione tibio-perone-astragalica e relativo trattamento;
trattamento delle emorragie;
generalità sulle legature delle arterie;
legatura dell'arteria carotide primitiva;
legatura dell'arteria radiale nella tabacchiera anatomica;
legatura dell'arteria omerale al 3° medio braccio;
legatura dell'arteria femorale alla base del triangolo di scarpa;
legatura dell'arteria poplitea;
trasfusione di sangue e di plasma, (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretrale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrati ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore,
lavanda gastrica;
rianimazione metodi e strumentario;
puntura intracardiaca;
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N. B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica e teorica o ad ambedue secondo il giudizio della Commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1. — *Esame orale di medicina aeronautica e spaziale.*

Storia, definizione e compiti della medicina aeronautica e spaziale.

L'atmosfera e le principali leggi sul gas.

Cenni di fisiologia della respirazione.

I vari tipi di anossia.

Influenza dell'anossia anossica sulla respirazione.

Influenza dell'anossia anossica sul sangue.

Influenza dell'anossia anossica sul circolo.

Influenza dell'anossia anossica sul sistema nervoso.

Influenza dell'anossia anossica sulla digestione e sul rene.

Termoregolazione ed equipaggiamento di volo.

Lavoro muscolare in anossia.

Adattamento ed acclimatazione alla quota.

Anatomia patologica delle lesioni provocate dall'anossia anossica.

Teorie sulle cause del mal d'altezza.

Aeroembolismo.

Effetti meccanici della diminuita pressione barometrica.

Inalatori di O_2 per alta quota.

Inalatori ed indumenti a pressione. La « pressurizzazione » delle cabine.

Somministrazione di farmaci in anossia.

Decompressione esplosiva.

Altezze massime ed altezze di sicurezza raggiungibili dall'uomo in volo.

Effetti fisiopatologici dell'iperossia. Fenomeno paradossale dell'O_2.

Tossicità dell'ozono.

Cenni di fisiologia del circolo.

Concetto di accelerazione e leggi generali sugli effetti delle accelerazioni sull'organismo.

Accelerazione secondo testa-piedi o positivo.

Accelerazioni piedi-testa o negativo.

Accelerazioni schiena-petto o petto-schiena e latero-laterali.

Difesa dagli effetti delle accelerazioni.

Lancio col paracadute.

Mal d'aria.

Condizioni fisiopatologiche causa di incidenti di volo.

Lesioni da incidenti di volo.

Prevenzione degli incidenti di volo e deletalizzazione. Il primo soccorso.

Effetti delle vibrazioni.

Equilibrio ed illusione in volo.

Influenza del moderno volo veloce su alcune funzioni del pilota.

Fatica del pilotaggio.

Alimentazione del personale navigante.

Educazione fisica del personale navigante.

Influenza del volo sulla funzione visiva.

Influenza del volo sulla funzione acustica.

Trasporto di ammalati e feriti in volo.

Elementi di patologia del lavoro aeronautico.

Metodi per lo studio degli effetti dell'altitudine.

Metodi per lo studio degli effetti delle accelerazioni.

Metodi per lo studio degli effetti del volo sull'organismo.

Condizioni fisico-psichiche dell'uomo durante i futuri voli interplanetari. Principali caratteristiche fisiche dello spazio.

Studi biologici per il mantenimento dell'« habitat » dell'uomo durante la navigazione astronautica.

Selezione del personale aeronavigante.

Selezione del personale areonautico non navigante.

Vigilanza psico-fisica ed addestramento aerofisiologico del personale navigante.

Sopravvivenza in mare ed in luoghi inospitali.

2. — *Esami orali di lingue estere.*

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare - Divisione V concorsi, sezione 1ª. — ROMA

Io sottoscritto nato a . (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venti-

cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n .. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di esere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) materia (6) . . . .

. . . . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da:

1) esame di medicina aeronautica e spaziale;

2) esame su una o due lingue estere, da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6058)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 137 del 20 marzo 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso ad un posto di veterinario comunale vacante nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna proposta dal Comune interessato;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Villa Castelli della provincia di Brindisi, è costituito come segue:

Presidente:
Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente di malattie infettive;
Battaglini dott. Ugo, veterinario provinciale capo;
Vito dott. Leo, veterinario condotto.

Segretario:
Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 17 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(6139)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.